

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il presente regolamento è espressamente previsto da una legge dello Stato (D.P.R. 235 del 21 novembre 2007), meglio conosciuta come Statuto delle studentesse e degli studenti.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di coscienza, di pensiero, di espressione e sul rispetto di tutte le persone che la compongono, nel ripudio di ogni discriminazione ideologica, sociale e culturale.

LA SCUOLA È LUOGO DI EDUCAZIONE:

- di formazione mediante lo studio
- di acquisizione di conoscenze
- di elaborazione delle competenze
- di sviluppo della conoscenza
- di socializzazione e responsabilità
- di crescita civile e culturale

Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri, il comportamento deve essere corretto e consono ai principi ai quali si ispira l'istituzione scolastica. Gli alunni devono rispettare le Istituzioni e le regole della civile convivenza. Devono inoltre osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica.

GLI ALUNNI SONO TENUTI:

All'osservanza delle norme che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il regolare funzionamento della Scuola.

Al rispetto nei confronti dei docenti, dei genitori, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici.

All'assolvimento degli impegni scolastici.

Al corretto utilizzo delle strutture, dei macchinari, dei sussidi e dell'arredo.

I GENITORI SONO TENUTI:

Alla sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità.

In definitiva, il comportamento deve essere tale da non arrecare rischio, offesa o danno a persone e /o cose.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e della finalità educativa e "costruttiva". Agli alunni che manchino alle norme o ai doveri sopracitati si applicano, secondo la gravità e con gradualità, previo procedimento e provvedimento disciplinare, le seguenti sanzioni:

RICHIAMO VERBALE : Assume la forma di una conversazione privata tra docente e allievo.

RICHIAMO IN CLASSE: Lo studente viene richiamato di fronte alla classe.

RICHIAMO SCRITTO: Viene comunicato alla famiglia mediante nota da controfirmare sul diario dello studente e può essere accompagnato da annotazione sul registro di classe.

In caso di recidiva la famiglia è informata mediante lettera protocollata ("Segnalazione di numerosi richiami scritti").

COLLOQUIO CON I GENITORI: È una conversazione privata tra docente e genitori

RICHIAMO PRESSO LA DIRIGENZA: Lo studente è invitato a conferire con il Dirigente con ammonizione sul registro di classe. L'ammonizione è comunicata alla famiglia mediante apposito modulo ("Richiamo scritto del Dirigente Scolastico").

ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI: Intervento temporaneo che si prefigge di ripristinare il regolare svolgimento delle lezioni rimuovendo la causa del disturbo.

ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A 15 GIORNI: E' deciso dal Consiglio di Classe allargato e comporta la sospensione da qualunque tipo di attività scolastica

ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI SUPERIORE A 15 GIORNI E' deciso dal Consiglio di Istituto e comporta la sospensione da qualunque tipo di attività scolastica, sino al termine delle lezioni o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato

SANZIONI DISCIPLINARI

| ORGANO COMPETENTE | SANZIONE | CAUSA |
|-------------------------------|---|--|
| INSEGNANTI | Richiamo verbale Richiamo in classe Richiamo scritto Allontanamento dalla classe Richiamo presso la Dirigenza | Per mancanze lievi e casuali Per negligenze abituali Per assenze ingiustificate e per recidiva ai richiami Per mancato assolvimento degli obblighi scolastici |
| PRESIDE | Allontanamento dalle lezioni del giorno e del giorno successivo | Per fatti che turbino lo svolgimento regolare dell'attività scolastica |
| CONSIGLIO DI CLASSE ALLARGATO | Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg. | Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola e per offesa al decoro personale, alle religioni, alle istituzioni |
| CONSIGLIO DI ISTITUTO | Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 gg. | Per atti che violino la dignità e il rispetto della persona umana |
| CONSIGLIO DI ISTITUTO | Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato | Per atti di particolare gravità, grave violenza o recidiva |

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica deve essere disposto quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione del pericolo.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano, nonostante il percorso coordinato di recupero educativo, il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le attenuanti comportano una punizione inferiore.

Gli organi preposti valutano circostanze aggravanti o attenuanti, ma non infliggono sanzioni diverse da quelle contemplate.

L'autorità competente ad infliggere punizioni di un dato grado, può affliggere punizioni di grado inferiore.

Attese le finalità della scuola secondaria di 1° grado come scuola dell'istruzione obbligatoria, è opportuno evitare l'adozione di provvedimenti disciplinari che comportino l'allontanamento troppo protratto dalle lezioni o dall'attività di classe.

Il danneggiamento doloso di materiale di attrezzature o arredi della scuola ovvero effetti personali di soggetti frequentanti la scuola, ne determinano il ripristino con risarcimento a carico dei responsabili legali.

Ove è possibile, le sanzioni possono essere convertite nello svolgimento di attività di natura sociale, culturale o educativa, volte alla riparazione del danno e al recupero dello studente eventualmente anche con il coinvolgimento dei genitori.

NORME PROCEDURALI

Qualora sia necessario irrogare una sanzione disciplinare, le deliberazioni sono assunte dall'Organo competente dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno che ha la facoltà di esporre le proprie ragioni (diritto alla difesa). Per la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica, il procedimento di giustificazione va formalizzato e verbalizzato anche secondo quanto stabilito dalla L. 241/90.

I provvedimenti devono essere comunicati ai genitori: quando esista la possibilità di usufruire della conversione della sanzione disciplinare, devono essere illustrati i motivi per cui non sia esperibile tale possibilità.

I provvedimenti disciplinari di allontanamento dalle lezioni, sono riportati nel registro di classe.

Le sanzioni superiori ai 15 giorni e le sanzioni ulteriori, vanno inserite nel fascicolo personale dello studente.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame, sono valutate dalla Commissione d'esame.

IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno della scuola.

ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di garanzia è costituito dal Dirigente scolastico, da due genitori, da un docente e da un membro del personale ATA.

L'Organo di garanzia opera secondo i criteri espressi nell'Articolo 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Esso si riunisce e si esprime in composizione perfetta e senza facoltà di astensione, dietro convocazione del Dirigente scolastico, entro dieci giorni lavorativi dall'impugnazione della sanzione.

Di ogni seduta sarà steso un succinto verbale.

Contro le violazioni dello Statuto è ammesso reclamo, entro i 15 giorni successivi alla comunicazione della decisione, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni vigenti.